

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 557 DEL 16/12/2022

Proposta n. 666 del 15.12.2022.

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Conferimento di incarico legale all'Avv. Renato Chiesa procedimento RES n. 1526/2022 – promosso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari dalla L.A.I. S.a.s. di Lai Antonio & C. c/ ASL n. 8 di Cagliari.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e responsabile del procedimento	Dott. Giovanni Alberto Sanjust di Teulada	
Il Responsabile della Struttura proponente	Dott. Marcello Tidore	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI ☐

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☒

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

viste

- la deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a far data dal 1 gennaio 2022 e ha individuato la sede legale della stessa;
- la deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2022 con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

dato atto che la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 5 gennaio 2022, recante “L. R. 11 settembre 2020, n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dà disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta l.r. n. 24/2020;

richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

premesso

- che in virtù di D.I. n. 125/2022 e successivo atto di precetto, con atto di pignoramento presso terzi acquisito a protocollo ASL8 PG 2022/102837, la società L.A.I. S.a.s. di Lai Antonio & C pignorava le somme a qualunque titolo dovute dal terzo pignorato Banco di Sardegna S.p.A. alla Asl n. 8;
- che tale pignoramento si ritiene essere palesemente illegittimo e infondato;

pertanto si rende necessario assicurare l'idonea tutela delle ragioni e dell'interesse dell'Azienda nel giudizio instaurato e, pertanto, la ASL n. 8 di Cagliari ritiene opportuno costituirsi in giudizio avverso il pignoramento notificato;

atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna N. 306 del 28 aprile 2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di competenza specifica (civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) cui fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell'avviso pubblicato di cui alla deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 del 12 marzo 2021, ai quali attingere in caso di necessità;

rilevato che, nelle more della definizione della propria organizzazione aziendale, non è possibile fare ricorso a professionalità interne e che, nelle more della predisposizione di propri elenchi aziendali per l'assegnazione di incarichi legali a professionisti esterni, si ritiene opportuno usufruire dei summenzionati elenchi;

atteso che detti elenchi saranno vigenti fino a successivo avviso;

che l'Avviso Pubblico di cui sopra costituisce a tutti gli effetti la fonte di regolamentazione dei rapporti tra la Scrivente Azienda e i professionisti iscritti agli elenchi di cui sopra;

dato atto che si ritiene opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'Avv. Renato Chiesa, professionista specializzato nella materia *de quo* e che lo stesso, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad assolvere al mandato;

visto il preventivo di spesa di euro 2.360,00 oltre IVA e accessori, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, e rilevato che il medesimo è congruo in quanto stilato sulla base del D.M. n. 55/2014 e computato ai parametri minimi;

preso atto che, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), gli incarichi di patrocinio conferiti in relazione ad una specifica lite sono esclusi dall'applicazione oggettiva del Codice degli Appalti;

considerato

- che nelle more della nomina del nuovo Direttore Sanitario, dott. Roberto Massazza, si era già provveduto a caricare a sistema la proposta di conferimento incarico distinta al n. 483/2022 che si è provveduto ad annullare;
- che si era già provveduto a conferire procura all'avv. Renato Chiesa in vista della costituzione in giudizio e che pertanto con la presente, se necessario, si ratificano gli atti già compiuti dal sopracitato professionista;

viste le Linee Guida n. 12 emanate dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito *ad hoc*, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratto d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

richiamato l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dell'appalto di servizi pubblici;

atteso che sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e dal versamento del contributo ANAC, i contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 40.000,00;

dato atto che gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Roberto Massazza		Dott. Gianluca Calabrò	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

- 1. di costituirsi** in giudizio nel procedimento RES n. 1526/2022 – promosso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari dalla L.A.I. S.a.s. di Lai Antonio & C. c/ ASL n. 8 di Cagliari;
- 2. di conferire** all'uopo incarico legale all' Avv. Renato Chiesa, con sede legale in via Dante n. 52, a Cagliari (CA), al fine di rappresentare e difendere in giudizio la scrivente Azienda Sanitaria;
- 3. di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.360,00 IVA e accessori esclusi, verrà assunto con successivo provvedimento;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. di trasmettere** copia del presente alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Tidore

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Preventivo compensi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 16 /12 /2022 al 31 /12 /2022

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Patrizia Ollosu